

Procedura aperta per l'affidamento del "Servizio di progettazione fattibilità tecnica ed economica (PFTE), con OPZIONE di affidamento della progettazione definitiva (PD), progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione (PE e CSP), direzione lavori (DL) e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (CSE), per i lavori di realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero nell'area Padova Est - San Lazzaro (commessa 2001) - CIG n. 875242271E - CUP n. I97E21002220002	
QUESITO n. 4 del 31/05/2021	Risposta
<p>In merito al punto 7.1.2 del disciplinare si chiede di precisare quanto segue:</p> <p>- Se i professionisti specifici, quali geologo, tecnico competente in acustica, archeologo, tecnico abilitato alla certificazione energetica debbano essere in possesso di abilitazione conseguita e valida in territorio nazionale, oppure se possano essere abilitati all'estero.</p> <p>- la consulenza a progetto è da intendersi relativa al servizio messo a gara o ad altri effettuati in precedenza dall'operatore economico con il professionista in questione? Nel caso della prima ipotesi il professionista a progetto può trovare ingresso nel raggruppamento solo con un atto di impegno a seguire la parte del servizio per l'operatore economico senza essere parte effettiva del raggruppamento?</p>	<p>I professionisti, quali geologo, tecnico in acustica, archeologo, tecnico abilitato in certificazione energetica, possono essere in possesso di abilitazione conseguita e valida in territorio nazionale ed anche estera.</p> <p>L'esercizio di tali professioni è protetto dalla legge ed è consentito esclusivamente ai soggetti abilitati secondo la normativa specifica per la tipologia di professione regolamentata.</p> <p>Pertanto, coloro che sono in possesso di un titolo professionale conseguito all'estero devono ottenerne il riconoscimento dalla competente autorità italiana allo scopo di poter esercitare legalmente in Italia la professione corrispondente.</p> <p>Per maggiori informazioni sulle abilitazioni conseguite e valide all'estero è stato istituito un Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali presso il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Tel. 06 67795322 - 5210; e-mail: centroassistenzaqualifiche@politicheeuropee.it). Per maggiori informazioni si prega di consultare il seguente sito: http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/riconoscimento-qualifiche-professionali/</p> <p>La consulenza a progetto è da intendersi sia al servizio posto a base di gara (vedi a pagina 14 del Disciplinare di gara) che ai servizi svolti in precedenza dall'operatore economico.</p> <p>Nella prima ipotesi, il professionista a progetto dovrà redigere apposito atto di impegno a seguire la parte del servizio assegnata, sottoscritta anche dal Concorrente, ed allegata alla documentazione di gara. In tal caso non è necessario che il professionista a progetto sia inserito nel raggruppamento temporaneo/operatore economico partecipante.</p>
QUESITO n. 5 del 31/05/2021	Risposta
<p>Si chiedono chiarimenti in merito alla dichiarazione di cui al punto 9 dell'allegato A01 DOMANDA DI</p>	<p>Il concorrente può dichiarare, come previsto nell'allegato facsimile A01, il possesso di certificazioni</p>

<p>PARTECIPAZIONE: di essere in possesso del Certificato di accreditamento n. _____ del _____ rilasciato da _____ (da inserire nel sistema AVCpass dall'operatore economico); A quale tipologia di certificazione si fa riferimento?</p>	<p>che attestano le competenze e le capacità degli ingegneri in diversi ambiti professionali, anche all'estero, grazie all'accREDITamento (per esempio la certificazione rilasciata da organismi accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO / IEC 17024)</p>
<p>QUESITO n. 6 del 31/05/2021</p>	<p>Risposta</p>
<p>Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede cortese riscontro alle seguenti richieste di chiarimenti.</p> <p>Quesito 1 In merito all'acquisizione dei punteggi relativi al Criterio A viene richiesto di predisporre una relazione di massimo 30 pagine e 6 A0 per i 3 servizi da presentare. Viene inoltre richiesto di fornire una scheda sintetica che dovrà contenere i dati di seguito indicati: - Il committente; - Il nominativo del progettista firmatario; - L'indice degli elaborati; - L'anno di approvazione del progetto. Si chiede di chiarire se la scheda sintetica, da realizzarsi per ogni servizio, risulta contenuta nelle 30 pagine complessive o va intesa come allegato. Si chiede inoltre di confermare che l'indice degli elaborati si riferisce agli elaborati presentati in gara per il relativo servizio.</p> <p>Quesito 2 In merito a quanto richiesto al Sub criterio B.6 si chiede di chiarire se, al fine del raggiungimento del massimo punteggio del criterio si dovrà esplicitare, all'interno della relazione B e quindi entro le 60 pagine, gli elementi richiesti e riportati in tabella 16 Criteri di valutazione dell'offerta per il relativo criterio o se si dovrà compilare le parti indicate all'interno dell'Ogi posto a base di gara, o se entrambe.</p> <p>Quesito 3 In merito all'indicazione di consulenti specialisti esterni, indicati nella sola offerta tecnica e non anche nella documentazione amministrativa, si chiede di confermare che sussistano eventuali situazioni di incompatibilità soltanto qualora tali soggetti siano dipendenti dell'Azienda Ospedale Università Padova e non anche di altri Enti riconducibili alla medesima AULSS o alla Regione di riferimento (es. Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, IRCCS, IOV...).</p>	<p>Si, la scheda sintetica, da realizzarsi per ogni servizio, risulta contenuta nelle 30 pagine complessive. Per quanto riguarda "l'indice degli elaborati", citato a pagina 34 del Disciplinare, si precisa che lo stesso si intende riferito agli elaborati presentati in sede di gara per il relativo servizio rappresentato nelle schede sintetiche. Si precisa inoltre che come riportato a pagina 35 del Disciplinare di gara, "dal conteggio sono escluse le copertine, gli indici, i fogli intercalari di separazione, le certificazioni di qualità, i curriculum vitae dei professionisti coinvolti".</p> <p>Come specificato a pag. 35 del Disciplinare di gara, il Concorrente dovrà esplicitare all'interno della Relazione Tecnica, per il sub criterio B.6, gli elementi richiesti nell'ambito del documento "Capitolato Informativo per la redazione dell'offerta per la Gestione Informativa del Nuovo Ospedale di Padova" posto a base di gara.</p> <p>Il Concorrente dovrà dichiarare la situazione di eventuale incompatibilità di consulenti specialisti esterni, indipendentemente dall'azienda di appartenenza, così come stabilito dalla normativa avente per oggetto situazioni di incompatibilità, e precisamente il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" Si rimanda inoltre anche alla normativa vigente in materia, e precisamente:</p>

QUESITO n. 7 del 31/05/2021	Risposta
<p>Si chiedono i seguenti chiarimenti:</p> <p>1. Con riferimento al disciplinare di gara art. 7.1.2 Requisiti del gruppo di lavoro, si chiede se per il ruolo di "Progettista del paesaggio" la laurea vecchio ordinamento in architettura sia considerata equipollente alla laurea magistrale in architettura</p> <p>2. Al fine di poter sviluppare adeguatamente l'Offerta di Gestione Informativa (sub Criterio B.6, pag. 35 del Disciplinare di gara), si chiede se la stessa possa essere allegata alla relazione di cui al criterio B e non essere conteggiata nel numero massimo di pagine complessivamente previsto per il criterio B.</p> <p>3. Si chiede conferma che per la stesura dell'offerta tecnica sia possibile utilizzare 1 pagina A3 in luogo di 2 pagine A4</p> <p>4. Con riferimento all'offerta tecnica Criterio A ed in particolare alla "Scheda sintetica", si chiede cosa si intenda per "indice degli elaborati" (pag. 34 del Disciplinare di gara). Nel caso in cui occorra presentare l'elenco completo degli elaborati progettuali presentati, si chiede se possa essere un allegato non conteggiato nel numero massimo di pagine previsto.</p>	<p>Si, è possibile. Si rinvia alla risposta al Quesito n. 6 del 01/06/2021.</p> <p>Come stabilito dal Disciplinare di gara, l'Offerta di Gestione Informativa (oGi) deve essere parte dell'Offerta tecnica. Pertanto, il numero di pagine per l'oGi sono conteggiate nel numero massimo di pagine complessivamente previsto per il criterio B, precisamente in numero di 60 pagine.</p> <p>Si conferma.</p> <p>Si rinvia alla risposta al QUESITO n. 6 del 01/06/2021. Si precisa inoltre che il Concorrente qualora ritenga di predisporre un indice completo della relazione tecnica/offerta tecnica, lo stesso non verrà conteggiato nel numero massimo di pagine previsto, secondo quanto disposto a pagina 35 del Disciplinare di gara. Come precisato a pag. 36 del Disciplinare di gara, "La documentazione dovrà essere accompagnata da un prospetto riepilogativo contenente l'elencazione di tutti i documenti prodotti".</p>
QUESITO n. 8 del 31/05/2021	Risposta
<p>Si chiede se al punto 2 della domanda di partecipazione vadano dichiarati i familiari conviventi del solo legale rappresentante dichiarante o di tutti i soggetti sottoposti alla disciplina antimafia della società</p>	<p>La dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti sottoposti alla disciplina antimafia.</p>
QUESITO n. 9 del 31/05/2021	Risposta
<p>Al punto 9. della domanda di partecipazione si chiede di dichiarare "di essere in possesso del Certificato di accreditamento n. _____ del _____ rilasciato da _____" A quale tipo di accreditamento si fa riferimento?</p>	<p>Si rinvia alla risposta al Quesito n. 5 del 01/06/2021.</p>
QUESITO n. 10 del 31/05/2021	Risposta
<p>Il Disciplinare di gara prescrive, sul piano dei requisiti di capacità tecnica e professionale, ai paragrafi 7.3.b e 7.3.c che i concorrenti dovranno comprovare la loro capacità tecnica e professionale, anche relativamente alla categoria S.06 Id di cui al D.M. 17.6.2016 (corrispondente alla</p>	<p>Si, è possibile. Nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità (nel caso di</p>

<p>categoria I/g IX/c). A tale riguardo si chiede se i riferiti requisiti potranno essere dimostrati mediante la comprova dell'espletamento di servizi nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando (paragrafo 7.3.b.) e di servizi di punta (paragrafo 7.3.c) nella categoria I/g di cui alla L. 143/1949.</p>	<p>specie corrispondente a 1,15 che rappresenta il valore massimo) sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Si vedano al riguardo le Linee Guida ANAC n. 1 .</p>
<p>QUESITO n. 11 del 01/06/2021</p>	<p>Risposta</p>
<p>Si chiede se le indagini geotecniche e monitoraggi campi elettromagnetici citate a pagina 20 del disciplinare di gara siano a carico dell'offerente considerato che non sono previsti compensi da parcella per tale tipo di prestazione</p>	<p>Il calcolo del compenso professionale posto a base di gara non prevede alcuna prestazione relativa ad indagini geotecniche e monitoraggi campi elettromagnetici. Si precisa che per l'area oggetto dell'intervento sono state già effettuate le indagini geologiche. Nel caso in cui, durante l'esecuzione delle prestazioni professionali, si rendessero necessarie, per ulteriori approfondimenti, ulteriori indagini geotecniche e/o monitoraggi campi elettromagnetici, sarà cura dell'Azienda Ospedale Università Padova valutare se provvedere con affidamento ad impresa qualificata e/o affidare al concorrente aggiudicatario tale attività che potrà essere oggetto di subappalto, come previsto al punto 9 del Disciplinare di gara.</p>
<p>QUESITO n. 12 del 01/06/2021</p>	<p>Risposta</p>
<p>Si chiede cortesemente di confermare che la partecipazione alla procedura di gara è aperta anche a Società/Professionisti con sede legale ed operativa in paesi extra Unione Europea.</p>	<p>Per gli operatori economici di paesi extra Unione Europea vale quanto stabilito all'art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016; in ogni caso, la partecipazione di operatori economici di paesi extra Unione Europea è consentita alle medesime condizioni stabilite per gli operatori economici residenti, sempre che il paese terzo sia firmatario dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP) o firmatario di accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità.</p>

Padova, 4 giugno 2021

**Il Responsabile unico del procedimento
Ing. Mirco Giusti**